

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE FAMIGLIE CADUTI E
MUTILATI DELLA AERONAUTICA

Art. 1

L'Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Mutilati dell'Aeronautica (A.N.F.C.M.A.) che nel seguito del presente Statuto viene indicata con la sola parola Associazione, riunisce le famiglie degli appartenenti alla Aeronautica Militare, deceduti in servizio di volo o per altre cause di servizio e coloro che per le stesse ragioni abbiano riportato menomazioni permanenti alla efficienza fisica.

Art. 2

L'Associazione ha la Sede Nazionale in Roma. Ad essa fanno capo le Sezioni dislocate nelle varie località d'Italia.

Art. 3

L'Associazione non ha carattere politico né patrimoniale-commerciale ma eminentemente morale. Ha lo scopo di assistere le famiglie dei Caduti e dei Mutilati soci dell'Associazione ai sensi dell'art.9 del presente Statuto, provvedendo:

- a) ad esaltare il sacrificio di coloro che, al servizio dell'Aeronautica Militare, siano deceduti od abbiano riportato mutilazioni o invalidità;
- b) ad accomunare i congiunti dei Caduti e i Mutilati nell'amore per la Patria e nel sentimento del dovere verso di Essa;
- c) a raccogliere tutto il materiale statistico e documentario relativo ai Caduti e ai Mutilati di cui all'art. 1;
- d) a promuovere, favorire ed attuare iniziative e provvidenze che tendano ad alleviare le sofferenze morali e materiali dei propri soci ed assicurare ad essi, nei diversi momenti e contingenze della vita, quell'assistenza di cui sono meritevoli a causa del sacrificio sopportato;

e) ad assistere i soci nelle azioni a tutela dei loro diritti presso Enti pubblici e presso Enti e persone private.

Art. 4

L'Associazione che in virtù del R.D. 226 DEL 27-10-1937 è posta nell'ambito del Ministero Difesa, trae i propri mezzi da:

- a) rendite patrimoniali;
- b) contributi volontari di chi, Ente o persona fisica, intenda rendersi benemerito dell'Associazione;
- c) sovvenzioni delle Amministrazioni Pubbliche;
- d) ricavati da manifestazioni Aeronautiche o varie indette a pro dell'Associazione;
- e) contributi Enti Aeronautici;
- f) sovvenzione Amministrazione Difesa.

Art. 5

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri fini, si propone di agire in stretta collaborazione con gli organi dell'Aeronautica Militare, nonché con gli altri aventi scopo analoghi a quelli da essa perseguiti.

Art. 6

L'associazione si compone di Soci, onorari, benemeriti, effettivi, aggregati e simpatizzanti.

ART. 7

Sono soci onorari coloro che per dimostrata simpatia ed iniziativa di opere a favore dell'Associazione, ne abbiano favorito lo sviluppo e il raggiungimento dei fini.

Art. 8

Sono soci benemeriti le persone fisiche o giuridiche che, con rilevante contributo di azioni o di propaganda, o con notevoli offerte finanziarie, concorrono alla vita dell'Associazione.

Art. 9

Sono soci effettivi:

- a) la vedova del Caduto, finché conservi lo stato vedovile;

- b) gli orfani di ambo i sessi, i genitori, i fratelli, le sorelle o i nipoti del caduto;
- c) ogni Mutilato o Invalido per causa di servizio di cui all'art. 1;
- d) la vedova non risposata e i figli del mutilato o invalido successivamente deceduto, come ai commi a) e b) del presente articolo.

I soci effettivi acquistano tale qualifica a domanda.

Art. 10

I soci non possono far parte di altre Associazioni o di altri sodalizi che siano dichiarati in contrasto con i fini dell'Associazione.

Art. 11

I soci effettivi hanno diritto a:

- a) partecipare alle assemblee ed alle relative deliberazioni;
- b) fruire dell'assistenza morale e materiale nelle forme e con i limiti stabiliti dal presente Statuto e secondo le norme regolamentari;
- c) godere di tutti i vantaggi e servizi assicurati dall'Associazione.

Art. 12

I soci hanno l'obbligo di:

- a) osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché i deliberata delle assemblee e degli altri organi sociali;
- b) cooperare nei limiti delle proprie possibilità al potenziamento morale e materiale dell'Associazione.

Art. 13

La qualità di socio si perde per dimissioni, decadenza od espulsione.

- a) Dimissioni: hanno luogo mediante notifica scritta, anche non motivata, indirizzata dal socio al Presidente della Sezione.

Le notifiche contenenti motivazioni vengono portate a conoscenza del Comitato Nazionale;

- b) Decadenza: la vedova che contrae nuovo matrimonio;
- c) Espulsione: è adottata a carico del socio che si rende comunque indegno di appartenere all'Associazione.

Art. 14

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) Consiglio dei Presidenti di Sezione;
- 2) Comitato Nazionale;
- 3) Presidente Nazionale
- 4) Collegio Sindacale;
- 5) Assemblea dei soci di sezione;
- 6) Presidente di Sezione;

Art. 15

Il Consiglio dei Presidenti di Sezione è costituito dai presidenti-rappresentanti espressi elettivamente dall'assemblea dei soci delle sezioni.

All'inizio di ogni riunione provvede, preliminarmente, alla nomina del Presidente. Si riunisce ordinariamente all'inizio di ogni quinquennio in Roma o in qualsiasi altra località per la nomina dei membri del Comitato Nazionale e del Collegio dei Sindaci nonché per le deliberazioni a carattere generale e di massima per il funzionamento e lo sviluppo dell'Associazione.

Il Consiglio dei Presidenti di Sezione viene altresì convocato straordinariamente, in Roma o in qualsiasi altra località, dal Presidente Nazionale, per trattare argomenti di particolare importanza per la vita dell'Associazione.

Art. 16

Il Comitato Nazionale è composto di nove membri: sette vengono eletti dal Consiglio dei Presidenti di Sezione e due vengono designati dall'Ente Tutorio.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 17

Il Comitato Nazionale è investito di tutti i poteri deliberativi per il raggiungimento dei fini sociali.

Esso provvede in particolare:

- a) alla nomina del Presidente e del Vicepresidente Nazionale;
- b) all'approvazione e modifica dei regolamenti generali, particolari e amministrativi;
- c) alla approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
- d) alla nomina dei soci onorari e benemeriti nonché alla deliberazione per la espulsione dei soci;
- e) all'esame delle proposte di modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Presidenti di sezione;
- f) all'accettazione di lasciti e donazioni che comportino incremento patrimoniale dell'Associazione, previo parere scritto dell'Ente Tutorio, da richiamarsi espressamente nell'atto pubblico di accettazione;
- g) alle deliberazioni, nell'ambito statutario e dei regolamenti, inerenti al patrimonio e all'attività amministrativa della Associazione;
- h) alla dichiarazione di incompatibilità circa l'appartenenza dei soci ad altre associazioni o sodalizi.

Il Comitato Nazionale predisporre i referendum e presiede alle relative operazioni redigendone gli atti.

Art. 18

Il Comitato Nazionale si riunisce, in via ordinaria, due volte all'anno e in via straordinaria tutte le volte che, per motivate ragioni, il

Presidente Nazionale lo ritenga necessario ovvero ne faccia richiesta un terzo dei suoi membri.

Le riunioni debbono normalmente avvenire presso la sede nazionale e, straordinariamente, previo parere dei membri stessi, in altra località.

Art. 19

Le riunioni del Comitato Nazionale sono valide se sono presenti più della metà dei componenti. I membri impediti possono dare delega di deliberazione e di voto a quelli intervenuti.

E' ammessa una sola delega per ciascun intervenuto.

Art. 20

Il Collegio dei Sindaci è costituito da due membri effettivi e da due membri supplenti eletti dal Consiglio dei Presidenti di Sezione scelti fra i soci e da un membro effettivo nominato dall'Ente Tutorio.

Art. 21

Il Collegio dei Sindaci controlla nella più ampia forma, a termine di legge, la gestione economica e finanziaria dell'Associazione, sia presso la sede Nazionale che presso le Sezioni.

Più particolarmente esamina e si pronuncia sui bilanci preventivo e consuntivo completandoli di apposita relazione; svolge azione ispettiva sulle scritture contabili e su le consistenze finanziarie dell'Associazione.

Il Collegio dei Sindaci presenzia alle riunioni del Comitato Nazionale e del Consiglio dei Presidenti di Sezione.

Art. 22

I

Sono costituite le sezioni ovunque esistano le condizioni per formare una Sezione di almeno 30 (trenta) soci.

L'elenco delle sezioni in essere che soddisfano le condizioni minime di costitutiva partecipazione è aggiornato annualmente dalla Presidenza Nazionale a seguito di provvedimenti ordinativi di costituzione ovvero soppressione-accorpamento.

Art. 23

I soci delle singole sezioni si riuniscono in assemblea ogni cinque anni per la nomina del Presidente di Sezione, quale membro del Consiglio dei Presidenti di Sezione (art. 15), espressione assembleare dell'A.N.F.C.M.A.

L'Assemblea dei soci di ogni sezione è valida quando vi abbia partecipato, in prima convocazione, la metà più uno dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei partecipanti.

La partecipazione all'Assemblea può avere luogo anche per delega. Ogni socio non può avere più di cinque deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza.

Art.24

Il Presidente di Sezione, per lo svolgimento delle attività di competenza, può nominare un Segretario di Sezione, preferibilmente scelto tra i soci, che lo coadiuva a titolo gratuito, eseguendone le direttive.

Art. 25

I componenti gli organi centrali di cui all'art. 14, sono eletti dal Consiglio dei Presidenti di Sezione.

Art. 26

Il Comitato Nazionale e il Collegio dei Sindaci nominano, nelle loro funzioni, non oltre il 15° giorno dalla elezione, fra i rispettivi membri, i loro Presidenti.

Il Presidente ed il Vice Presidente del Comitato Nazionale assumono la denominazione di Presidente Nazionale e di Vice Presidente Nazionale.

Art. 27

I componenti il Comitato Nazionale ed il Collegio dei Sindaci, rimangono in carica per un quinquennio e possono essere rieletti.

Qualora per dimissioni od altre cause si riduca il numero dei componenti gli organi sociali, si procede al completamento del numero investendo in carica il candidato che, nelle ultime elezioni, ha riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto.

Per le cariche che si rendessero vacanti in seno agli organi stessi, si procede con nuove elezioni fra i rispettivi membri.

I nuovi eletti restano in carica sino al termine del relativo quinquennio in corso.

Art.28

Le cariche sociali, presso la sede nazionale o presso le Sezioni, sono onorifiche e totalmente gratuite.

Così pure gli incarichi conferiti a titolo onorifico sono senza oneri per l'associazione.

Solo il personale strettamente necessario al funzionamento degli uffici della Presidenza Nazionale può essere compensato previa delibera del Comitato Nazionale.

Art. 29

Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza ad ogni effetto dell'Associazione ed ha la firma dei relativi atti.

Egli :

- a) presiede il Comitato Nazionale;
- b) dispone per l'approntamento dei regolamenti dell'Associazione e delle eventuali proposte di modifica;
- c) provvede alla riscossione delle entrate e alla effettuazione delle spese;
- d) dispone secondo le deliberazioni del Comitato Nazionale per quanto concerne l'attività dell'Associazione;
- e) adotta provvedimenti per urgenti impreviste necessità, salvo ratifica del Comitato Nazionale;
- f) svolge azioni di indirizzo delle Sezioni nello sviluppo dei programmi approvati dal Comitato Nazionale;
- g) ratifica le iscrizioni alla Associazione dei soci effettivi, aggregati e simpatizzanti;

h) propone e nomina, previa conforme deliberazione del Comitato Nazionale, il Segretario Generale;

i) autorizza manifestazioni aeronautiche e di altra natura indette sotto il nome e con la partecipazione delle Sezioni Provinciali ;

l) rappresenta l'Associazione, sia nelle liti attive che in quelle passive, previa apposita delibera del Comitato Nazionale, e parere dell'Ente Tutorio.

I provvedimenti conservativi, in caso di comprovata urgenza, potranno essere attuati dal Presidente Nazionale salvo successiva ratifica del Comitato Nazionale e, se del caso, dall'Ente Tutorio.

Art. 30

Il Vice Presidente Nazionale sostituisce, in caso di assenza, o impedimento, il Presidente Nazionale.

Art. 31

I

Il Presidente di sezione svolge, nell'ambito della Sezione e dei compiti della stessa, le funzioni non contrastanti o incompatibili con quelle stabilite per il Presidente Nazionale, escluse le funzioni e le facoltà di cui alla lettera i) dell'art. 29.

Art. 32

Il Segretario Generale, scelto in preferenza tra i soci effettivi aventi specifiche qualità tecnico-professionali, dipende dal Presidente Nazionale che coadiuva nell'espletamento delle di lui mansioni.

Egli, più particolarmente, ha la responsabilità del funzionamento continuativo degli uffici della Sede Nazionale, nonché dell'osservanza delle norme statutarie, regolamentari e delle determinazioni del Presidente Nazionale.

Partecipa al Comitato Nazionale, senza voto, con le funzioni di Segretario, redigendone e custodendone i verbali; riceve e custodisce i verbali delle assemblee dei soci.

Cura altresì la conservazione della raccolta dei verbali del Collegio dei Sindaci e degli atti comuni interessanti l'Associazione.

La sua nomina ha validità per sei anni e può essere oggetto di riconferma .

La nomina stessa può essere revocata in qualsiasi epoca con motivata deliberazione del Comitato Nazionale.

Art. 33

Il Segretario di Sezione dipende dal Presidente della Sezione quale immediato e diretto collaboratore. Egli ha in seno alla Sezione funzioni analoghe a quelle del Segretario Generale.

Art. 34

I Soci delle Sezioni costituite possono essere chiamati, mediante forme di referendum a pronunciarsi in merito ad argomenti di particolare importanza che il Comitato Nazionale ritenga sottoporre a deliberazione.

Il referendum ha luogo mediante l'invio di apposita scheda di votazione corredata di un memoriale illustrante gli argomenti in trattazione ed in deliberazione.

I referendum sono validi qualunque sia il numero delle schede pervenute, salvo che per lo scioglimento dell'Associazione. In questo ultimo caso il numero dei votanti deve raggiungere i tre quarti dei soci, il referendum stesso viene rinnovato entro trenta giorni ed è valido qualunque sia il numero dei votanti.

Nel rinnovare l'invito al referendum viene fatto riferimento specifico a questa condizione.

Art. 35

Comitati d'onore o Commissioni esecutive possono essere costituite, con motivata deliberazione del Comitato Nazionale, per l'espletamento di particolari specifiche azioni atte a favorire l'incremento ed il fiancheggiamento dell'attività della Associazione.

A tali compiti, con eguale procedura possono essere altresì incaricati singoli soci, Ufficiali o funzionari dell'Amministrazione militare, Cappellani militari ed altre persone in possesso di idonee e preclare doti e qualità.

PATRIMONIO E GESTIONE AMMINISTRATIVA

I

Art. 36

Il patrimonio dell'Associazione gestito dalla Presidenza Nazionale è costituito:

- a) da tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) da lasciti e donazioni accettati a tale titolo.

Le somme liquide che concorrono a formare il patrimonio dell'Associazione e che eccedono gli ordinari bisogni di cassa, possono essere investite: in Conti di deposito bancari di liquidità ovvero in titoli del debito pubblico dello Stato Italiano e/o Organismi dell'Unione Europea e comunque espressi in Euro o in altri titoli emessi o garantiti dallo Stato o in titoli obbligazionari emessi o garantiti da primari istituti bancari italiani, ovvero Quote rappresentative di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio di primarie Società di Gestione. Tali quote non dovranno avere carattere speculativo e dovranno essere costituite unicamente da titoli del debito pubblico dello Stato Italiano e/o degli Stati membri della Comunità Europea o titoli obbligazionari emessi da primari istituti di credito italiano aventi rating non inferiore ad "InvestmentGrade"

Le predette disponibilità finanziarie possono essere investite anche in beni immobiliari.

Art. 37

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Art. 38

Le trasformazioni patrimoniali dei beni mobili ed immobili che si rendano necessarie hanno luogo con la delibera del Comitato Nazionale.

Art. 39

La richiesta preventiva di fondi per le esigenze annuali di spesa di ogni Sezione viene approntato e fatto pervenire per l'approvazione alla Presidenza Nazionale entro il mese di luglio di ogni anno.

Il bilancio preventivo dell'Associazione, che somma i dati dei bilanci preventivi delle Sezioni e quelli della attività specifica della Sede Nazionale, viene approntato e sottoposto all'approvazione del Comitato Nazionale entro il mese di novembre di ogni anno.

Art. 40

Il rendiconto delle spese annuali di ogni Sezione viene approntato, approvato ed inoltrato alla Sede Nazionale entro il mese di marzo di ogni anno.

Il bilancio consuntivo dell'Associazione che assomma i dati dei consuntivi delle Sezioni e quelli della attività specifica della Sede Nazionale, viene sottoposto all'approvazione non oltre la fine di maggio di ogni anno.

Art. 41

Il bilancio preventivo e quello consuntivo dell'Associazione nonché le relazioni e le deliberazioni di approvazione, sono a cura del Presidente Nazionale.

Art. 42

Appositi regolamenti interni regolano le attività amministrative dell'Associazione.

Art. 43

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge ovvero siano effettuate a favore di enti o persone che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.

Art. 44

E' fatto obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

Art. 45

E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione in caso di suo scioglimento per qualunque causa all'O.N.F.A., salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

rt. 46

A

Il presente Statuto entra in vigore con la sua approvazione e pubblicazione a termini di legge.

